

SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR

LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

Tali lavoratori, che non versano ancora il TFR ad una forma pensionistica complementare, possono scegliere attraverso la compilazione del modulo TFR 1 - Sezione 1 di:

- destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta. In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal 1° luglio 2007, previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti della forma pensionistica alla nuova disciplina, e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dalla consegna del modulo fino al 30 giugno 2007.
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, a partire dal 1 luglio 2007, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall'art.2120 cod. civ. per il TFR. FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota di TFR ad una forma pensionistica complementare.

Attraverso la compilazione del modulo **TFR 1- Sezione 2**, tali lavoratori possono scegliere di:

- **confermare la destinazione del trattamento di fine rapporto nella stessa misura già versata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione.** In tal caso la quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o, qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, il TFR residuo è trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ.. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.
- **conferire alla forma pensionistica complementare** alla quale sono iscritti alla data del 31 dicembre 2006 **la quota residua di TFR** che maturerà a decorrere dalla data di consegna del modulo. In tal caso il versamento verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2007 e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della consegna del modulo TFR da parte del lavoratore al datore di lavoro fino al 30 giugno 2007.

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore **non esprime alcuna indicazione** relativa alla destinazione del TFR utilizzando i moduli citati, si realizzano gli effetti del tacito conferimento (silenzio assenso) del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di **versare tutto il TFR futuro alla previdenza complementare**. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca a partire dal 1 luglio 2007 tutto il TFR futuro alla forma pensionistica alla quale il lavoratore aderisce.

iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare.

Tali lavoratori dovranno compilare il modulo **TFR1 – Sez 3** nel caso in cui siano ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR; **in caso contrario**, dovranno compilare la **sezione 4**.

Tali lavoratori possono scegliere di:

- **mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro.** Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

- **destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta** nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 3) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 4), in misura non inferiore al 50%. La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, il TFR sarà trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ.. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.
- **destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta.** In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal 1° luglio 2007, previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti alla nuova disciplina, e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dalla consegna del modulo fino al 30 giugno 2007.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR potranno utilizzare la sezione 3 e 4 del modulo TFR1, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo), e in quest'ultimo caso dovranno necessariamente indicare, nell'apposita sezione, il fondo pensione cui essi già aderiscono.

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore **non esprime** alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando i moduli citati, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della **volontà di aderire alla previdenza complementare**. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, a partire dal 1 luglio 2007, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

ATTENZIONE: qualora il lavoratore, pur non versando TFR ad alcun fondo pensione, sia già iscritto a una forma pensionistica collettiva a contribuzione definita, potrà decidere di lasciare il proprio TFR presso il datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma pensionistica collettiva cui ha aderito. **In caso di silenzio nel semestre di scelta, il TFR verrà tacitamente devoluto alla forma pensionistica collettiva alla quale ha aderito.**